

CONVENZIONE TRA LA ASL DI SANLURI E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASA FAMIGLIA – ONLUS CON SEDE A GHILARZA VIA FRIULI, 2 PER INSERIMENTO UTENTE F.A.

L'anno 2014 il giorno del mese di in Sanluri

TRA

La ASL 6 di Sanluri con sede in Via Ungaretti n. snc, C.F 91009910927 nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950

E

La Società Cooperativa Sociale Casa Famiglia – Onlus con sede a Ghilarza via Friuli, 2 part. IVA n.00586360950 in persona del legale rappresentante Stella Pisanu nata a Oristano il 27/01/1973 (CF. – PSNSLL73A67G113C)

Premesso che

- con l'UVT del 23/07/2014 (verbale n.443) è stato prorogato l'inserimento della sig.ra F.A. con decorrenza dal 01/08/2014 e sino al 31/7/2015 presso la Casa Famiglia sita a Ghilarza in via Friuli 2;

- la Società è in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Ghilarza (Prot. n. 9306 del 24 08 2012);

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue:

ART.1

La ASL 6 di Sanluri nell'ambito dei suoi compiti istituzionali ed ai sensi della Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n° 4 del 1998 (Riordino delle funzioni Socio/Assistenziali), affida alla Cooperativa Sociale Casa Famiglia – Onlus le prestazioni sanitarie necessarie per la sig.ra F.A..

ART.2

L'Ente affidatario garantisce per il periodo dal 01/08/2014 e fino al 31/07/2015 le prestazioni sanitarie infermieristiche e psico-educative necessarie; la tipologia delle prestazioni potrà essere modificata solo a seguito di valutazioni cliniche da parte dell'UVT. Le prestazioni di cui sopra sono espletate con modalità che consentano un rapporto individualizzato per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia. Successivamente verrà programmata da parte degli Operatori sociali e sanitari una verifica finale da effettuarsi presso la Comunità e con la Direzione della Comunità.

ART. 3

L'Ente affidatario garantisce che mai, per nessun motivo sarà fatto ricorso a pratiche lesive della libertà e della dignità personale dell'assistito.

ART. 4

L'Ente affidatario è obbligato a stipulare a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 del C.C. e a consegnarne copia alla ASL 6 di Sanluri

ART. 5

Quale corrispettivo del servizio reso, la ASL n. 6 di Sanluri si impegna a corrispondere una retta giornaliera pari a € 10,40 senza IVA ai sensi art. 10. La spesa massima prevista è pertanto pari a € 1.602,00 per l'esercizio finanziario 2014 ed € 2.205,00 per l'esercizio finanziario 2015.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

ART. 6

La presente convenzione decorre dal 01/08/2014 al 31/07/2015, fatte salve le dimissioni anticipate della sig. F.A..

ART. 8

L'Ente affidatario succitato accetta che la Asl effettui presso la struttura assistenziale, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato, a mezzo dei propri rappresentanti e/o dei propri organi tecnici.

ART. 9

In caso di violazione delle norme vigenti in materia o di gravi inadempienze degli obblighi a carico della cooperativa, previsti dalla presente convenzione, esperite le necessarie verifiche e le dovute diffide, la Asl 6 di Sanluri a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della convenzione ai sensi dell'art.1456 del c.c. dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La convenzione può essere altresì risolta ai sensi del citato art.1456 c.c. dalla Cooperativa nel caso di mancato rispetto degli obblighi a carico della ASL previsti dalla presente convenzione.

ART. 10

L'Ente affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L.136/2010.

L'Ente affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura/ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11

L'Ente affidatario nella sua qualità di organizzazione non lucrativa di utilità sociale è esente dal pagamento di tasse e bolli ai sensi del D.Lgs. n.460/97.

ART. 12

La presente convenzione verrà sottoposta alle vigenti disposizioni in materia di registrazione solo in caso d'uso e le spese sono a carico della parte richiedente.

ART. 13

Per ogni controversia inerente o conseguente alla presente convenzione, è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 6 Sanluri
Dr. Salvatore Piu

Il Rappresentante Legale Società Cooperativa Sociale
Presidente Stella Pisanu